

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 898

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSO e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1994

Abolizione delle tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni anno i cittadini italiani devono recarsi 40 milioni di volte agli uffici delle Poste o agli sportelli dell'Automobile club d'Italia (ACI), per assolvere il loro dovere nei confronti delle tasse automobilistiche. Il gettito complessivo per l'erario è stato, nel 1993, di 6.554 miliardi di lire; le ore perse dai cittadini almeno 80 milioni. Ma la drammaticità del problema non si esaurisce in queste due cifre: dobbiamo aggiungere gli oltre 3,5 milioni di automobilisti che ogni anno ricevono un avviso di supposto, mancato pagamento. Per questi si apre una lunga vertenza che molto spesso è ingiusta, a volte è senza fine, sempre grava sull'amministrazione finanziaria con compiti e oneri spropositati, a fronte dell'esiguo gettito che ne deriva.

Già da solo il numero inverosimile di avvisi inviati dall'ACI indica chiaramente che il sistema si è avvitato su se stesso. Se poi consideriamo che dal 1986 ad oggi è andato continuamente aumentando, toccando in tale periodo una cifra pari alla totalità degli automobilisti, ci rendiamo conto che occorre un coraggioso atto legislativo per interrompere una spirale perversa, assurda in un Paese civile.

Alla fine del 1995 scade la convenzione tra Ministero delle finanze e ACI per l'esazione dei tributi automobilistici e il controllo dei versamenti effettuati. Siamo appena in tempo ad evitare che la spirale perversa possa sopravvivere per altri dieci anni, con conseguenze delle quali potremo pentirci amaramente.

Alcuni vorrebbero limitarsi a semplificare le procedure di calcolo e di riscossione dei tributi, mantenendo in essere l'attuale sistema: tassa a vita basata sulla potenza fiscale e pagamento agli sportelli. La Lega Nord ritiene, invece, che sia giunto il

momento di cancellare tutte le gabelle inventate per spremere il cittadino automobilista e passare a un sistema sostanzialmente più giusto e soprattutto automatico, razionale, trasparente: aumentare il prezzo di benzina, gasolio per autotrazione, GPL e metano di 150 lire (al litro o al metro cubo), attraverso quattro incrementi scaglionati in 12 mesi, e compensare così l'intero importo lordo oggi incamerato dall'erario.

Le Poste, l'ACI, gli uffici del registro e le Intendenze di finanza verrebbero così, di colpo, liberati da un lavoro oppressivo e parcellizzato, da un contenzioso in crescita esponenziale, e potrebbero dedicarsi ad attività più proficue. Senza parlare dei benefici per la collettività, in termini di ore non più buttate in code estenuanti e, soprattutto, della possibilità di interrompere il nefasto rapporto cittadino-ACI-fisco che ha gettato discredito sullo Stato, per colpe, questa volta, non sue.

A parità di gettito per l'erario i vantaggi di questo disegno di legge sono tali e tanti che ciascuno è in grado di individuarli. Sarebbe sufficiente, da solo, il fatto che avrebbero termine le migliaia di assurde ingiustizie che ogni mese si rinnovano a danno dei cittadini.

L'obiezione che i grandi viaggiatori pagherebbero, in questo modo, un contributo più elevato, rispetto a quello del vecchio sistema, è facilmente confutabile. Innanzitutto il contributo è modesto, secondariamente è giustificato dal maggior utilizzo della strada e dalla produzione di lavoro. Infine, ciascuno, in base alla percorrenza annuale, potrà, finalmente, effettuare calcoli precisi e privi di sorprese fiscali, passando da un'auto a benzina a una *diesel*, conseguendo risparmi ancora maggiori. A titolo di esempio, un rappresentante che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percorra 50.000 chilometri all'anno con una «2000» a benzina paga oggi un bollo di 367.000 lire, comprensivo di autoradio, e consuma, mediamente, 5.000 litri di carburante. Domani per il carburante spenderà 750.000 lire in più (150×5.000), ma potrà optare per una vettura a gasolio e risparmiare una cifra assai più consistente. E inoltre non pagherà alcun bollo se possiede una seconda vettura che usa per pochi chilometri all'anno. Così come la vettura principale non pagherà alcuna tassa, quando - a causa del ridotto lavoro - dovesse rimanere ferma nel *box*.

Per i veicoli industriali il conteggio è analogo. Un autotreno con portata di 22 tonnellate, comprensive del rimorchio, paga oggi 1.900.000 lire di tassa di proprietà. Se percorre 60.000 chilometri all'anno consuma circa 15.000 litri di gasolio che, col nuovo conteggio verranno a costare 2.250.000 lire in più. Quindi la differenza si riduce a 350.000 lire che, come costo del carburante, sono deducibili dalle spese di gestione.

Certamente il nuovo sistema avrà il pregio di incentivare la diffusione di veicoli a basso consumo e di promuovere una guida più tranquilla e sicura, certamente meno pericolosa e meno inquinante.

E veniamo agli articoli del disegno di legge.

Il primo articolo abroga singole disposizioni di legge, con le relative modificazioni, istitutive di tasse, sovrattasse, addizionali, speciali e regionali, a carico di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, fuoristrada e *autocavan*.

Il secondo articolo autorizza il Governo a emanare, nei dodici mesi successivi all'abrogazione di cui all'articolo 1, quattro decreti per incrementare il prezzo alla pompa dei carburanti e dei combustibili per autotrazione, per complessive 150 lire (al litro o al metro cubo) sulle imposte di fabbricazione.

Il terzo articolo prende in esame la ripartizione fra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale dei tributi automobilistici attualmente riscossi e mantiene per il futuro analoga ripartizione del gettito conseguente all'applicazione dell'articolo 2.

L'articolo 4 pone termine alla convenzione con l'ACI per la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche, convenzione che peraltro prevede automaticamente la perdita di efficacia nel caso vengano abolite le tasse automobilistiche.

L'articolo 5 prevede un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, durante i quali all'ACI è devoluto il controllo dei tributi versati prima della suddetta data.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono soppressi i seguenti tributi:

a) *tassa automobilistica regionale disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;*

b) *addizionale del 5 per cento sulla tassa di cui alla lettera a), istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;*

c) *tassa automobilistica regionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni;*

d) *soprattassa annuale regionale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore *diesel*, istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;*

e) *tassa speciale regionale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a gas metano, anche in alternativa alla benzina, istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362;*

f) *tassa speciale erariale annuale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada e per gli *autocaravan*, istituita con decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;*

g) *canone di abbonamento alle autordi-televisioni, con relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta di concessione governativa, disciplinato dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.*

2. Fino alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tutte le tasse di cui al comma 1 rimangono in vigore con i relativi periodi di scadenza. Il controllo di congruità, per il periodo e per l'importo, deve essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi regolarmente versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.

Art. 2.

1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare quattro incrementi trimestrali, per un totale di 150 lire, al litro o al metro cubo, sulle imposte di fabbricazione di benzina senza piombo, benzina super, gasolio per autotrazione, metano per autotrazione, GPL per autotrazione.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 dovranno essere identici per i diversi combustibili indicati al medesimo comma 1.

Art. 3.

1. Le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono ripartite, ogni due mesi, fra l'erario, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, sulla base dei criteri di suddivisione utilizzati per l'intero ammontare dei tributi automobilistici riscossi nel 1993. La suddetta ripartizione è applicata anche per gli anni successivi, a decorrere dal quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La convenzione tra l'Automobile club d'Italia (ACI) e il Ministero delle finanze, stipulata il 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in

pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, è risolta alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del disposto dell'articolo 1, penultimo comma, della convenzione stessa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana apposite disposizioni per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'ACI.

Art. 5.

1. Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI conserva l'incarico di:

a) effettuare il riscontro e il controllo di merito dei pagamenti dei tributi soppressi ai sensi dell'articolo 1, per i periodi nei quali erano in vigore;

b) svolgere le attività dirette al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti a seguito dei riscontri e controlli di cui alla lettera a).

2. Le somme incassate ai sensi del comma 1 sono ripartite fra l'erario, le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale secondo le proporzioni indicate nell'articolo 3.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i compensi spettanti all'ACI per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

1. Ai cittadini residenti nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia compresi in una fascia di cinquanta chilometri dal confine con la Repubblica di Slovenia si applica il regime fiscale per carburanti e olii combustibili previsto per la città di Trieste alla data di entrata in vigore della presente legge.